


CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO



Regolamento elezioni e votazioni

APPROVATO CON VOTAZIONE POPOLARE

IL 22 GIUGNO 2008

Indice

I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Diritto di voto e prova del diritto di voto
- Art. 3 Catalogo elettorale
- Art. 4 Segretezza del voto

II Elezioni delle Autorità comunali

- Art. 5 Liste dei candidati
- Art. 6 Avviso/inoltro liste dei candidati
- Art. 7 Inoltro delle liste
- Art. 8 Nomine tacite
- Art. 9 Numero insufficiente di candidati

III Votazioni

- Art. 10 Materiale di voto
- Art. 11 Date e orari
- Art. 12 Votazione di persona
- Art. 13 Modi di votazione
- Art. 14 Militari

IV Scrutinio e accertamento dei voti

- Art. 15 Ufficio elettorale e di spoglio
- Art. 16 Schede di voto
- Art. 17 Compiti dell'ufficio elettorale e di spoglio
- Art. 18 Validità delle schede
- Art. 19 Conteggio dei voti
- Art. 20 Verbale e proclamazione dei risultati

V Assunzione della carica

- Art. 21 Incompatibilità
- Art. 22 Giuramento o promessa
- Art. 23 Ricorso

VI Norme finali

- Art. 24 Entrata in vigore
- Art. 25 Abrogazione

REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI E VOTAZIONI

(del 22 giugno 2008)

L'Assemblea del Comune politico di Grono, in applicazione dell'art. 11 dello statuto organico comunale

d e c r e t a:

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il disciplinamento:

a) delle elezioni delle autorità comunali e più precisamente:

- del Sindaco o Presidente comunale
- dei membri del Municipio
- dei membri del Consiglio comunale
- dei membri del Consiglio scolastico

b) delle votazioni comunali

Art. 2
Diritto di voto e
prova del diritto
di voto

Il diritto di voto in affari comunali è regolato dalle disposizioni dello statuto organico comunale.

La prova della capacità di esercitare il diritto di voto è data dalla carta di legittimazione che è compilata sulla scorta del catalogo dei votanti come da legge cantonale vigente.

Art. 3
Catalogo
elettorale

Il Municipio designa il responsabile della tenuta regolare del catalogo elettorale come da legge cantonale vigente.

Art. 4
Segretezza del
voto

L'espressione del diritto di voto per le elezioni e le votazioni comunali avviene a scrutinio segreto a mezzo scheda.

II - ELEZIONI DELLE AUTORITÀ COMUNALI

- Art. 5
Liste dei candidati
- Le elezioni avvengono dietro presentazione delle liste dei candidati. Una lista non può contenere un numero di candidati superiore a quelli da eleggere. I candidati in eccedenza saranno cancellati (partendo dal basso verso l'alto).
- Un candidato può figurare su una sola lista per il medesimo consesso. Se un candidato figura su più liste per il medesimo consesso, il suo nome sarà stralciato da tutte le liste.
- Art. 6
Avviso/ inoltro liste dei candidati
- L'avviso per l'inoltro delle liste deve essere pubblicato all'albo almeno 10 (dieci) giorni prima del termine prescritto per l'inoltro delle liste.
- Per la nomina del Sindaco, del Municipio, del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico, ogni gruppo presenta la lista dei suoi candidati. Detta lista, per essere valida, deve portare le firme autografe di almeno 5 (cinque) elettori proponenti.
- I candidati non possono firmare la lista quali proponenti, tuttavia essi sono tenuti a convalidare la loro candidatura apponendo la propria firma sulla lista. Un proponente non può firmare più di una lista per il medesimo consesso, né può ritirare la propria firma dopo la presentazione della stessa. Se un proponente firma più liste, la firma verrà annullata su tutte le liste.
- Art. 7
Inoltro delle liste
- Le liste devono essere consegnate alla Cancelleria comunale al più tardi 4 (quattro) settimane prima della data delle votazioni, secondo avviso municipale. Le liste inoltrate saranno esposte all'albo pubblico il giorno dopo il termine di scadenza della presentazione. Un candidato non può più rinunciare alla candidatura dopo l'inoltro delle liste.
- Art. 8
Nomine tacite
- Nel caso in cui, per una determinata carica, il numero dei candidati è identico a quello richiesto, il Municipio li dichiara tacitamente eletti.
- Art. 9
Numero insufficiente di candidati
- Nel caso di un numero inferiore di candidati rispetto a quello richiesto per una determinata carica, il Municipio dovrà fissare un nuovo termine per la presentazione delle candidature per questa carica.

III - VOTAZIONI

- Art. 10
Materiale di voto
- Per le elezioni e votazioni comunali, il Municipio provvede alla stampa e alla distribuzione del materiale di voto. Il materiale di voto viene distribuito almeno 10 (dieci) giorni prima della data di votazione, dall'usciera comunale o a mezzo posta.

- Art. 11
Date e orari
- Il Municipio fissa le date e gli orari di apertura delle urne per le elezioni e votazioni comunali.
- Art. 12
Votazione di persona
- Il cittadino deve esercitare personalmente il suo diritto di voto compilando la propria scheda. Non è ammessa la votazione per procura, ad eccezione degli invalidi secondo le disposizioni cantonali in materia.
- Art. 13
Modi di votazione
- Gli aventi diritto di voto, consegnando la carta di legittimazione, votano personalmente o per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è permesso a decorrere dal ricevimento del materiale di voto, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno di elezione o votazione.
- Gli aventi diritto di voto che per invalidità o altre ragioni sono durevolmente impossibilitati a svolgere personalmente le loro operazioni di voto, possono autorizzare, tramite procura valida, una persona avente diritto di voto, a loro scelta, a recarsi alle urne.
- Le disposizioni dettagliate relative al diritto di voto per corrispondenza e alla rappresentanza degli invalidi sono contenute nelle disposizioni cantonali in materia.
- Art. 14
Militari
- I militari tenuti a prestare servizio durante i giorni di votazione possono esercitare il loro diritto in applicazione al decreto del Consiglio federale concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali come da Regolamento di servizio militare.

IV - SCRUTINIO E ACCERTAMENTO DEI VOTI

- Art. 15
Ufficio elettorale e di spoglio
- L'ufficio elettorale e di spoglio è formato da almeno quattro cittadini aventi diritto di voto, tra i quali un firmatario di ciascuna lista inoltrata. Il Municipio può inoltre designare altri cittadini aventi diritto di voto. L'ufficio elettorale e di spoglio si costituisce da sé.
- I protocolli sono redatti dal segretario comunale o da un suo sostituto e firmati dai membri dell'ufficio elettorale.
- Art. 16
Schede di voto
- Le schede di voto vengono munite del timbro comunale a tergo al momento della votazione.
- La busta contenente le schede di voto per corrispondenza viene timbrata, inserita nell'urna e aperta solo nel corso dello spoglio. Le relative schede verranno munite del timbro comunale.
- Tutte le schede prive di questo timbro sono da considerare nulle.

- Art. 17
Compiti dell'ufficio elettorale e di spoglio
- L'ufficio elettorale presiede e provvede alle operazioni di voto, spoglio e scrutinio. Ha il compito di assicurare la regolarità delle operazioni elettorali, di pronunciarsi sulla validità delle schede, di eseguire la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.
- Art. 18
Validità delle schede
- Sono nulle tutte le schede non manoscritte e quelle contenenti espressioni ingiuriose, nonché le schede completamente illeggibili o comunque non manifestanti chiaramente la volontà del votante. Schede con nominativi di cittadini non figuranti sulle liste di candidati, sono valide; il voto a candidati non ufficiali è nullo. Vengono considerate nulle anche le schede inoltrate per corrispondenza senza la carta di legittimazione o con la relativa carta di legittimazione non firmata.
- Art. 19
Conteggio dei voti
- Per l'elezione fa stato la maggioranza relativa; risultano quindi eletti quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità decide l'estrazione a sorte.
- Per le votazioni fa stato la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità l'oggetto è respinto.
- Art. 20
Verbale e proclamazione dei risultati
- L'ufficio elettorale tiene un verbale delle operazioni di scrutinio e di spoglio. Al termine dello scrutinio, i risultati delle elezioni vengono pubblicati all'albo pubblico.

V - ASSUNZIONE DELLA CARICA

- Art. 21
Incompatibilità
- Nel caso di candidati eletti per cariche incompatibili tra di loro, l'eletto deve decidere entro le 18.00 del lunedì successivo alle elezioni, per quale carica desidera optare.
- Per i casi di esclusione, in ossequio all'art. 13 dello statuto organico, viene dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità decide la sorte.
- Se con l'opzione rimane vacante una funzione, il Municipio dichiara eletto il primo subentrante della stessa lista.
- Nel caso di mancanza di subentranti, dovranno essere indette nuove elezioni per il posto vacante.
- Art. 22
Giuramento o promessa
- La seduta costitutiva del Municipio ha luogo il secondo lunedì di gennaio, ogni 4 (quattro) anni, dopo le elezioni comunali. I municipali prestano giuramento o promessa solenne nelle mani del Sindaco uscente oppure del Presidente o di un giudice del Tribunale di Circolo secondo le formule seguenti:

“io giuro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e ai regolamenti comunali e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio e così Dio mi aiuti”.

o p p u r e :

“io prometto solennemente di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e ai regolamenti comunali e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

La medesima procedura deve essere eseguita anche dopo la nomina di subentranti.

Art. 23
Ricorso

Entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati delle elezioni e votazioni all'albo comunale, ogni cittadino avente diritto di voto può impugnare il risultato della votazione con ricorso scritto e motivato chiedendone la cassazione totale o parziale o la rettifica. Il ricorso va inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

VI - NORME FINALI

Art. 24
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2008.

Art. 25
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento sulle elezioni delle Autorità comunali del 9 luglio 1998, così come ogni risoluzione in contraddizione con il presente regolamento.

Approvato con votazione popolare del 22 giugno 2008.

per IL COMUNE DI GRONO

Il Sindaco

Il Segretario

C. Bernasconi

D. Pesenti